

**LEGGE 10 LUGLIO 1910, CHE FISSA NORME PER GLI ORDINI DEI SANITARI**

Legge 10 luglio 1910 n. 455  
(G.U. 19 luglio 1910 n. 168)

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti.  
...(omissis)

Art. 2

(omissis)

Art. 3

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.  
...(omissis)

Art. 4

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo ...(omissis)

Artt. 5-6

(omissis)

Art. 7

In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale ...(omissis)

Art. 8

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'autorità giudiziaria e alle autorità amministrative;
- b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- a) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze dei sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo che si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- b) di interporre, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- c) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

Artt. 9-11

(omissis)

Data a Roma , addì 10 giugno 1910

VITTORIO EMANUELE

Luttazzi

Visto, Il Guardiasigilli: Fani